



AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE BAR E DEI LOCALI ALL'INTERNO DELLA BIBLIOTECA CIVICA "LINO PENATI" DI VIA CAVOUR N. 51. CIG 4838140F6A.

Quesito n. 1

Si richiede di specificare le seguenti informazioni:

1. E' possibile partecipare alla procedura di gara in due persone fisiche di cui una con attestato S.A.B. conseguito nell'anno.....e l'altra con un'esperienza acquisita nel campo della caffetteria, ma non dimostrabile e praticata oltre l'ultimo quinquennio?
2. Le due persone fisiche sono prive di partita Iva, è possibile procedere all'apertura della Partita Iva in caso di aggiudicazione?

Risposta

1. L'attestato S.A.B.: se trattasi di un attestato riguardante un corso di somministrazione alimenti e bevande, assimilabile a un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano (di cui alla Legge Regionale 6/2010), costituisce requisito richiesto dal bando di gara, di cui è possibile comprovare il possesso del requisito ai sensi art. 48 DLgs 163/2006, vedi punto 8 art. 5) e art. 8) del Disciplinare di Gara.
Diversamente non può costituire requisito un'esperienza nel campo di cui non sia possibile comprovare il possesso ai sensi art.48 DLgs 163/2006, vedi punto 8 art. 5) e art. 8) del Disciplinare di Gara;
2. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i soggetti di cui all'art. 34 del DLgs 163/2006.
E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.(ex art. 37 DLgs 163/2006)

L'articolo 34, comma 1, lettere a), b), c), d) e) ed f), del D. Lgs. n. 163/2006 individua i soggetti cui possono essere affidati i contratti pubblici: tali soggetti rivestono la qualifica di "operatore economico", termine con il quale si intende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o un consorzio di essi.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 19, del d.lgs. n. 163/2006, nel novero di detti soggetti sono da ricomprendersi le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti senza personalità giuridica, che offrono sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi. La caratteristica che accomuna le figure sopra individuate è l'esercizio professionale di un'attività economica.(Avcp - Parere n. 37 del 11/03/2009)

Giova richiamare al riguardo l'articolo 2082 del codice civile, secondo il quale "imprenditore" è colui il quale svolge un'attività con le seguenti caratteristiche: a) esercizio di un'attività



economica, b) in modo professionale, c) mediante organizzazione, d) al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi.

In ambito europeo, la nozione d'impresa "comprende qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento" e l'attività economica consiste nell'offerta di beni e servizi su un determinato mercato contro retribuzione e con assunzione dei rischi finanziari connessi.

La nozione d'impresa fornita a livello comunitario ha, pertanto, parametri molto ampi, che prescindono da una particolare fattispecie organizzativa e dalla necessità di perseguire finalità lucrative, essendo sufficiente l'esercizio di un'attività economica come quella di offerta di beni e servizi sul mercato. Parimenti, la nozione di operatore economico (e di soggetto affidatario di contratti pubblici) utilizzata dal diritto comunitario (art. 1, comma 8, Direttiva 2004/18/CE) è più generica ed estesa del concetto di imprenditore, in quanto individua tutti i soggetti (sia imprenditori che fornitori e prestatori di servizi) potenzialmente in grado di partecipare alle gare pubbliche, ed è conseguentemente applicabile a qualsiasi persona giuridica pubblica o privata, purché svolgente attività sussumibile in quella d'impresa, cioè di offerta sul mercato della realizzazione di lavori e/o opere, prodotti o servizi.- (Avcp - Parere n.127 del 23/04/2008).

All'affidamento dei contratti pubblici possono quindi concorrere gli "operatori economici" cioè i soggetti in possesso di particolari qualità professionali, con conseguente esclusione dei privati cittadini, anche nell'ambito di raggruppamenti temporanei. (Avcp - Deliberazione n. 5 del 30/01/2008 DLgs 163/06 Articoli 34)

E' bene precisare che la partita IVA permette di identificare un soggetto che esercita un'attività rilevante ai fini Iva, pertanto la questione dell'apertura della Partita Iva diventa una questione di esercizio di attività economica nel senso più lato del significato.

Alla luce di quanto sopra riportato è pacifico affermare che senza partita Iva non è possibile concorrere alla procedura di gara di cui all'oggetto.